

ACCORDO QUADRO

TRA

l'Azienda Ospedaliero-Universitaria Sant'Andrea (d'ora innanzi denominata "Azienda") C.F. 06019571006 – con sede legale in Roma Via di Grottarossa, 1035/1039 – nella persona del Direttore Generale, dott.ssa Daniela Donetti e domiciliata per la carica come sopra;

E

Sapienza – Università di Roma (d'ora innanzi denominata "Università") con sede in Roma, Piazzale Aldo Moro n. 5, codice fiscale 80209930587, in persona del Magnifico Rettore pro-tempore, Prof.ssa Antonella Polimeni, domiciliato per la carica in Roma presso la sede della suddetta Università, nella sua qualità di Rettore;

di seguito denominate congiuntamente anche le Parti,

PREMESSO CHE:

- a) L'Università ha interesse a:
- perseguire le attività di terza missione ovvero le attività di trasferimento scientifico, tecnologico e culturale e di trasformazione produttiva delle conoscenze, attraverso le quali l'Università attiva processi di interazione diretta con la società civile e il tessuto imprenditoriale, con l'obiettivo di promuovere la crescita economica e sociale del territorio, affinché la conoscenza diventi strumentale per l'ottenimento di benefici di natura economica, sociale e culturale;
 - a perseguire le attività di public engagement volte a condividere formazione e ricerca accademica con l'obiettivo di generare benefici che vanno dallo sviluppo di nuove competenze e l'acquisizione di nuove idee al miglioramento delle finalità della ricerca e la promozione di forme di co-progettazione, di responsabilità e innovazione sociale;
 - promuovere l'interazione tra le strutture di ricerca di Ateneo e il mondo delle aziende, mettendo a disposizione le competenze tecnologiche sviluppate nell'Università, aiutando la definizione delle strategie di sviluppo e gestendo le interazioni con il know-how tecnologico dell'Università;
- b) L'Azienda ha interesse a:
- realizzare, in forma integrata, le finalità inerenti lo sviluppo di progetti architettonici, l'empowerment del Cittadino e l'umanizzazione dei primi sistemi di accesso e di accoglienza dell'Azienda stessa e la funzione didattico-formativa e di ricerca propria dell'Università;
- c) Le Parti intendono con il presente Accordo Quadro disciplinare condizioni nonché tempi e modalità di conclusione di futuri Accordi Attuativi, dai quali essi si attendono di trarre utilità reciproche, consistenti per l'Azienda nell'implementare soluzioni innovative negli ambiti oggetto del presente Accordo che necessitano di sviluppo e ottimizzazione al fine di migliorare la qualità dei servizi offerti e garantire una migliore gestione aziendale, mentre per l'Università nello sviluppare progetti di ricerca e servizi di informazione, assistenza e supporto nella progettazione e gestione delle attività di tutela della salute.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1 - Premesse

Le premesse sono parte integrante del presente atto;

Art.2 – Oggetto

Con il presente Accordo Quadro le Parti intendono porre le basi per una collaborazione di interesse comune volta:

- ✓ al supporto per lo sviluppo di progetti architettonici;
- ✓ alla promozione dell'empowerment del Cittadino al fine di fornire strumenti che accrescano le competenze necessarie per un attivo coinvolgimento nelle decisioni che riguardano la propria salute e la pianificazione, gestione e valutazione dei servizi sanitari;
- ✓ all'umanizzazione dei primi sistemi di accesso e di accoglienza dell'Azienda al fine di migliorare la qualità dell'assistenza;

Nell'ambito definito al precedente paragrafo le Parti procederanno alla stipula di appositi Accordi Attuativi aventi ad oggetto le tematiche sopra menzionate.

I predetti Accordi attuativi incentrati sulle tematiche sopra riportate saranno stipulati tra la Facoltà di Architettura dell'Università e la UOC Ingegneria Ospedaliera e Patrimonio e le UU.OO. dell'Azienda eventualmente coinvolte.

Resta sin d'ora inteso che i suddetti Accordi Attuativi conterranno l'impegno:

- dell'Università a fornire la collaborazione necessaria per il supporto allo sviluppo dei progetti sopra indicati;
- dell'Azienda di mettere a disposizione le strutture e i servizi necessari per lo sviluppo e l'attuazione dei suddetti progetti, anche tramite l'utilizzo di sistemi di digitalizzazione dei documenti.

Nel caso in cui negli accordi attuativi siano previsti tirocini, gli stessi saranno attivati previa stipula di apposite convenzioni redatte nel rispetto della normativa vigente in materia di tirocinio.

Le Parti si impegnano altresì a conformare i propri rapporti al principio di leale collaborazione e a perseguire un modello di relazioni basato sulla programmazione congiunta.

Art. 3 – Individuazione Referenti delle Parti

Ciascuna delle Parti individua un Referente per le attività oggetto dell'Accordo Quadro che dovrà monitorare costantemente l'avanzamento delle attività oggetto del presente Accordo.

Sapienza indica quale referente: Prof.ssa Anna Maria Giovenale, Prorettrice agli spazi per l'edilizia universitaria e sanitaria;

L'Azienda indica quale referente: Ing. Maurizio Delli Carri, Direttore UOC Ingegneria Ospedaliera e Patrimonio.

Art. 4 - Comitato tecnico scientifico

Per l'attività oggetto del presente Accordo è prevista la costituzione di un Comitato tecnico-scientifico, che avrà il compito di coordinare le attività e che sarà costituito come di seguito specificato:

per l'Azienda ospedaliero-universitaria Sant'Andrea:

- Direttore Generale;
- Direttore Amministrativo;
- Direttore dell'UOC Ingegneria Ospedaliera e Patrimonio;
- Direttori dell'UU.OO. eventualmente coinvolte;

Per Sapienza – Università di Roma:

- Prorettrice agli spazi per l'edilizia universitaria e sanitaria.

Art. 5 - Durata

Il presente Accordo Quadro avrà una durata di anni 3 (tre) a decorrere dalla data della sua sottoscrizione.
Il presente Accordo Quadro potrà essere rinnovato dietro accordo scritto tra le Parti, notificato entro trenta giorni dalla scadenza.

Gli Accordi Attuativi di cui al precedente Articolo 2 dovranno essere redatti entro 6 mesi dalla stipula del presente Accordo Quadro.

Art. 6 - Comunicazioni

Qualsiasi comunicazione sarà notificata per iscritto e inviata via PEC agli indirizzi di seguito indicati:

- Per l'Università: PEC: protocollosapienza@cert.uniroma1.it ;
- Per l'Azienda: PEC: protocollo.generale@pec.ospedalesantandrea.it.

Art. 7 - Codice Etico

L'Università e l'Azienda dichiarano di aver preso visione, in sede di perfezionamento del presente Accordo Quadro, dei rispettivi Codici Etici e di Condotta, così come pubblicati sui rispettivi siti web istituzionali, ai cui principi etico-comportamentali si conformeranno nell'esecuzione del presente Accordo Quadro.

Art. 8 - Utilizzo dei segni distintivi delle Parti

I loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente Accordo Quadro.

Il presente Accordo Quadro non implica alcuna spendita del nome e/o concessione e/o utilizzo del marchio e dell'identità visiva dell'Università né dell'Azienda per fini commerciali e/o pubblicitari.

L'utilizzo, straordinario o estraneo all'azione istituzionale, dovrà esser regolato da specifici accordi a titolo oneroso, approvati dagli organi competenti e compatibili con la tutela dell'immagine dell'Università e dell'Azienda.

Art. 9 - Trattamento dei dati

In relazione al trattamento di dati personali oggetto del presente Accordo Quadro, l'Università e l'Azienda, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, si conformano alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 e alla vigente normativa nazionale, impegnandosi a collaborare per adempiere alle relative prescrizioni derivanti dalla stipula del presente Accordo Quadro.

Art. 10 - Controversie

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione o esecuzione del presente Accordo Quadro.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo un accordo bonario, il Foro di Roma sarà competente in via esclusiva per qualunque controversia inerente la validità, l'interpretazione e l'esecuzione del presente Accordo Quadro.

Art. 11 - Registrazione in caso d'uso e spese

Il presente Accordo Quadro, firmato digitalmente, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi degli artt. 4, 5, 6 e 39 del D.P.R. 26.4.1986, n. 131. Le spese per l'eventuale registrazione saranno a carico della Parte richiedente.

L'imposta di bollo sarà a carico dell'Università.

Art. 12 - Disposizioni finali

Il presente Accordo Quadro potrà essere emendato, modificato, sostituito, rinnovato o ampliato solo con atto scritto, firmato da ambo le Parti.

Art. 13 – Firma digitale

Si dà atto che la sottoscrizione tra le Parti del presente Accordo Quadro avverrà in modalità elettronica mediante dispositivo digitale ai sensi dell'art. 15 comma 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e dell'art. 24 del D.lgs 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. e scambiata tra le Parti medesime a mezzo di posta elettronica e certificata – PEC.

Letto, approvato e sottoscritto,

per l'Azienda Ospedaliero- Universitaria
Sant' Andrea

Il Direttore Generale
dott.ssa Daniela Donetti

FIRMATO DIGITALMENTE

per Sapienza
Università di Roma

La Rettrice
Prof.ssa Antonella Polimeni

FIRMATO DIGITALMENTE